

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

PROVINCIA DI PALERMO

REGOLAMENTO FUOCHI CONTROLLATI IN AGRICOLTURA (Art. 40 L.R. 6 aprile 1996 n. 16 e ss. mm. ed ii.)

APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 22 DEL 22.6.2009

L'ART. 2 MODIFICATO ED INTEGRATO
CON DELIBERA DI C.C. N.19 DEL 1.6.2012
DIVENUTA ESECUTIVA IL 25.07.2012

REGOLAMENTO PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO

DAL 26.7.2012 AL 10.8.2012

DIVENUTO ESECUTIVO L'11.08.2012

Palazzo Adriano, li _____

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Maria Cristina Pecoraro

VISTI:

- R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani.
- R.D. 16/05/1926, n. 1126 Approvazione del regolamento per l'applicazione del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani.
- L.R. 6 aprile 1996, n° 16 e s. m. ed i.;
- L. 21 novembre 2000, n. 353 - Legge-quadro in materia di incendi boschivi
- DECRETO n. 8 del 20 gennaio 2006 dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste "Prescrizioni di massima e di polizia forestale per i boschi e i terreni sottoposti a vincolo nella provincia di Palermo"
- DECRETO PRESIDENZIALE 4 giugno 2008 "Direttive per la redazione dei regolamenti comunali in materia di fuochi controllati in agricoltura";

REGOLAMENTO FUOCHI CONTROLLATI IN AGRICOLTURA
(art 40 L.R. 6 aprile 1996, n° 16 e s. m. ed i.)

Art. 1

E' severamente vietato, per tutto l'arco dell'anno, buttare dai veicoli o comunque abbandonare sul terreno fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso e/o incandescente.

Nell'ambito del territorio comunale, fatte salve le *Prescrizioni di massima e di polizia forestale per i boschi e i terreni sottoposti a vincolo nella provincia di Palermo* (decreto n. 8 del 20 gennaio 2006 dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste - *Comunicato pubblicato sulla GURS n° 22 di venerdì 28 Aprile 2006*) e tutte le norme vigenti in materia, durante il periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 ottobre, salvo diverse disposizioni da emanarsi con apposita ordinanza sindacale, è fatto divieto, in prossimità di boschi, terreni cespugliati e/o agrari ricoperti da materiale combustibile:

- di accendere fuochi, far brillare mine, di usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli o a motore o simili che provocano faville, nonché fornelli inceneritori;
- di fumare e/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco incendio;
- usare fuochi d'artificio, in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni da parte degli organi competenti.

Al divieto di cui al presente articolo si applicano le deroghe espressamente previste nel presente regolamento.

Art. 2

Per le finalità del presente regolamento si richiamano espressamente le previsioni degli artt. 41 e 42 della l.r. 16/1996 e s. m. ed i.. Di seguito se ne riportano i contenuti applicabili nell'ambito del territorio comunale con integrate le disposizioni discendenti dalla potestà regolamentare del Comune.

"Art. 41 *Manutenzione dei bordi stradali per la prevenzione degli incendi (modificato e integrato dall'art. 40 della L.R. 14/2006).*

1. L'Azienda regionale delle foreste demaniali e" la Provincia regionale di Palermo, "secondo i programmi definiti annualmente in attuazione del piano di cui all'articolo 34, **eseguono periodicamente lavori di prevenzione degli incendi nelle sedi delle strade aperte al pubblico e nei terreni contermini, ancorché di proprietà privata, per la profondità tecnicamente necessaria in relazione alle condizioni dei luoghi.**
2. I lavori di cui al comma 1 devono essere limitati alla asportazione di piante secche, rovi od altro materiale infiammabile. Devono in ogni caso essere conservati gli alberi di qualsiasi specie, purché vitali, nonché gli arbusti aventi funzione produttiva od ornamentale ovvero di protezione e difesa del suolo.
3. Gli enti di cui al comma 1 possono regolare con accordi di programma gli ambiti territoriali entro cui svolgono le rispettive attività. In mancanza di tali accordi, l'Azienda regionale delle foreste demaniali cura l'esecuzione dei lavori, nelle forme di cui all'articolo 64, nelle strade comprese entro i perimetri dei bacini idrografici montani, nonché in quelle comprese entro i confini dei parchi, delle riserve naturali e delle relative aree di protezione; la provincia regionale cura l'esecuzione dei lavori nelle restanti parti del territorio provinciale.
4. Per la realizzazione dei lavori di cui ai commi precedenti, le autorità competenti predispongono appositi programmi, contenenti l'individuazione delle aree in cui saranno eseguiti i lavori, su cartografia in scala non inferiore a 1: 10.000.
5. Copia dei programmi, di cui al comma 4, è notificata per pubblici proclami ai soggetti interessati, mediante affissione nell'albo della Provincia regionale, degli uffici provinciali dell'Azienda regionale delle foreste demaniali e degli Ispettorati ripartimentali delle foreste, nonché per estratto all'albo dei comuni interessati, degli enti parco e dei distaccamenti forestali.
6. I possessori dei terreni interessati all'esecuzione dei programmi di cui ai commi precedenti devono fornire alle autorità competenti la collaborazione necessaria per l'accesso ai fondi e per la regolare esecuzione dei lavori. In caso di mancata collaborazione da parte dei possessori dei terreni, le autorità competenti possono procedere all'immissione forzata nei fondi e alle altre modifiche delle condizioni dei luoghi, strettamente necessarie per l'esecuzione dei lavori.
7. La Regione contribuisce alle spese per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo. I contributi sono ripartiti annualmente con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, di concerto con l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente."

L'Ufficio Tecnico Comunale nell'ambito delle proprie funzioni, entro il mese di febbraio di ogni anno, provvede a richiedere per iscritto l'intervento dell'Azienda regionale delle foreste demaniali e della Provincia regionale di Palermo in ottemperanza alle previsioni di cui all'art. 41 della l.r. 16/1996 e s. m. ed i.. Nella stessa nota di richiesta l'U.T.C. indicherà, su apposita cartografia a scala non inferiore a 1:10.000 e con gli ambiti di competenza di cui al c. 3° dello stesso articolo 41, le sedi stradali di cui al c. 1° dell'art. 41 ricadenti nel territorio comunale che, per il particolare stato della vegetazione ivi presente, necessitano di urgente intervento di pulitura ai fini della prevenzione degli incendi.

"Art. 42 Ulteriori cautele per la prevenzione degli incendi

1. ..." l'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) e la Provincia regionale di Palermo "sono tenute a mantenere pulite, tramite operazioni meccaniche, le banchine e le scarpate delle vie di comunicazione di loro pertinenza immediatamente adiacenti alle aree boscate e cespugliate.
2. Per le violazioni di cui al comma 1 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da" euro 10,33 "a" euro 103,29 "per ogni cento metri lineari di banchina o scarpata non ripulita o frazione di essi."

Nel territorio comunale, tutti i proprietari di terreni immediatamente adiacenti alle aree boscate e cespugliate e/o in prossimità di strade locali aperte al pubblico dovranno provvedere, entro il termine perentorio del 15 maggio di ogni anno, al taglio all'allontanamento di ogni vegetazione presente su una fascia di almeno 10 metri dal confine, dovranno inoltre mantenere tale fascia pulita per tutta la durata del periodo di siccità e cioè fino al 15 ottobre di ciascun anno, (con esclusione degli alberi di qualsiasi specie, purchè vitali, nonché degli arbusti aventi funzione produttiva od ornamentale ovvero di protezione e difesa del suolo), alla pulitura della scarpate che prospettano su dette strade, al taglio delle siepi vice, di erbe e rami che si trovano sul ciglio stradale.

(comma modificato ed integrato con delibera di C.C. N. 19 del 1.6.2012)

Tutti i residui provenienti dai lavori di pulitura, dovranno essere immediatamente allontanati dal letto di caduta e depositati, ove non è possibile distruggerli, all'interno della proprietà in aree prive di vegetazione e a distanza di sicurezza, e non inferiore a 100 metri, dalla vegetazione circostante, e/o dal ciglio della scarpata e/o dal ciglio di strade.

Nel caso in cui i soggetti di cui al presente articolo, non ottemperino ad effettuare i lavori previsti, gli stessi, potranno essere realizzati d'ufficio dall'Amministrazione comunale e le eventuali spese saranno poste a carico dei soggetti obbligati.

Art. 3

E' fatto obbligo ai proprietari e/o conduttori dei terreni agricoli, nel corso dei lavori di mietitrebbiatura delle messi e dei seminativi in genere, iniziare dalle aree confinanti, e/o limitrofe, e/o più vicine a strade pubbliche.

Le stesse norme si applicano nel caso in cui i proprietari dei terreni agricoli e/o conduttori degli stessi attuino tecniche di coltivazioni del tipo tradizionale non meccanizzato.

Dopo la mietitura e/o la mietitrebbiatura la paglia residuale dovrà essere opportunamente imballata e allontanata dal fondo entro i sette giorni successivi.

Qualora il proprietario e/o il conduttore destini la paglia e/o le stoppie al pascolamento degli armenti o per altri usi, e pertanto decida di lasciare tali residui secchi sul terreno, lo stesso conduttore è tenuto a realizzare una fascia arata di almeno 5 metri di larghezza sul confine del terreno in corrispondenza dell'eventuale strada aperta al pubblico.

Per i terreni boscati impiantati, ricostituiti e/o gestiti con fondi pubblici, si applicano le norme di cui all'art. 27 delle Prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti nella Provincia di Palermo. In particolare "Al fine di prevenire

gli incendi boschivi è fatto obbligo ai proprietari o possessori di boschi impiantati, ricostituiti e/o gestiti con fondi pubblici di realizzare e mantenere efficienti fasce frangifuoco (viali parafuoco) lungo il perimetro di bosco nonché di effettuare le periodiche ripuliture delle scarpate delle strade di accesso e di attraversamento delle zone boscate. Tali fasce, perimetralmente al bosco, dovranno avere adeguata larghezza in funzione della orografia. Detta larghezza in ogni caso non può essere inferiore a m 15.

La realizzazione e l'efficienza delle fasce frangifuoco e le ripuliture di cui sopra devono essere assicurate entro il 15 Maggio di ogni anno. Tale termine è prorogabile, ove risulti necessario, sulla base delle condizioni climatiche dell'anno in corso.

Per la violazione della suddetta norma si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di € 51.00 e massima di € 516.00 Qualora ne sia seguito danno al bosco si applica altresì la sanzione prevista dall'art. 26 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267".

Art. 4

L'abbruciamento controllata a vista delle stoppie e di altri residui vegetali è permesso soltanto quando la distanza dai boschi è superiore ai 200 metri, purché il terreno, su cui l'abbruciamento si effettua, venga circoscritto ed isolato con solchi di aratro o con altro mezzo efficace ad arrestare il fuoco della larghezza minima di 5 metri e l'accensione e lo spegnimento controllato avvenga esclusivamente nelle prime ore della giornata e comunque non oltre le ore 9,00. È comunque vietato procedere all'abbruciamento nelle giornate calde e ventose.

E' fatto obbligo agli interessati (proprietari e/o conduttori) adottare ogni precauzione necessaria e prevista dalla legge nel procedere al fuoco controllato, a presidiare e vigilare costantemente l'evolversi dell'abbruciamento e, prima di abbandonare la zona, di assicurarsi del perfetto spegnimento del focolaio e/o delle braci residue e di esercitare la sorveglianza sino a che ogni rischio di riaccensione sia scongiurato.

E' comunque fatto assoluto divieto di accendere fuochi dal 1° luglio al 15 settembre.

Art. 5

I residui vegetali derivanti da ogni operazione colturale delle coltivazioni agricole specializzate e non, tipo uliveti, noccioleti, vigneti, agrumeti, frutteti, etc., possono essere distrutte mediante il fuoco controllato in aree libere da vegetazione di ogni tipo e a distanza di sicurezza da strade, fabbricati, ed altri manufatti, con le medesime modalità di cui all'articolo precedente.

E' comunque fatto assoluto divieto di accendere fuochi dal 1° luglio al 15 settembre.

Art. 6

Nelle aree individuate per l'abbruciamento dei residui vegetali, oltre alle norme riportate nel precedente art. 4 e ferme restando il rispetto delle norme

vigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e di prevenzione del rischio incendio, dovranno essere osservate:

- l'area individuata dovrà essere priva di vegetazione di qualsiasi specie e natura e dovrà essere di ridotte dimensioni (se di forma circolare max 1,50 metri di diametro);
- l'accensione e lo spegnimento controllato deve avvenire esclusivamente nelle prime ore della giornata e comunque non oltre le ore 9,00;
- è vietato procedere all'abbruciamento nelle giornate calde e ventose.
- l'alimentazione della brace dovrà avvenire per piccole quantità di vegetazione e/o residui secchi e mai dovrà determinare fiamme di altezza superiore a 1 metro;
- la brace, ad esaurimento dei residui da bruciare, dovrà essere rivoltolata con attrezzi idonei per consentirne la totale combustione;
- nelle immediate vicinanze dell'area si dovrà avere la disponibilità di attrezzi idonei e efficaci estinguenti per consentire il controllo del fuoco e l'eventuale suo rapido spegnimento quali ad esempio flabelli, badili, sufficiente scorta d'acqua, estintori, etc.;
- tutte le fasi dell'abbruciamento dovranno essere costantemente presidiate da personale idoneo, il quale prima di abbandonare la zona, dovrà assicurarsi del perfetto spegnimento del focolaio e/o delle braci residue e dovrà sorvegliare sino a che ogni rischio di riaccensione sia scongiurato;
- nelle immediate vicinanze all'area di abbruciamento è fatto divieto della permanenza, anche temporanea, di persone non addette ai lavori e comunque non autorizzate;

Art. 7

Nelle aree ove per particolare esigenze, legate allo svolgimento di lavori colturali e/o al ciclo di lavorazione dei prodotti agricoli, sia necessario accumulare sostanza secca, dovranno essere osservate, fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e di prevenzione del rischio incendio, le seguenti norme:

- i singoli cumuli di sostanza secca (granella, paglia, rami secchi, etc.) dovranno essere di ridotte dimensioni e distanziati tra loro non meno di metri 6,00 l'uno dall'altro;
- il tubo di scarico di motori termici eventualmente utilizzati dovrà essere munito di schermo parafaville;
- le scorte di carburante occorrenti per alimentare i motori delle attrezzature impiegate, dovrà essere posto a distanza non inferiore di metri 10,00 dalle macchine e dai cumuli di sostanza secca;
- il rifornimento di carburante alle attrezzature, mietitrici, trebbiatrici, trattori, etc. dovrà essere effettuato a motore spento;
- le macchine mietitrebbiatrici impiegate dovranno essere dotate di idonei dispositivi di sicurezza antincendio, tra i quali un estintore a polvere di almeno litri 10; per i trattori tale capacità potrà essere ridotta a 8 litri;
- si dovrà provvedere ad allontanare dal trattore e dalle macchine mietitrebbiatrici i detriti di paglia o di altro materiale combustibile;

- dovranno essere applicati, in punti ben visibili dell'area, cartelli con la dicitura "vietato fumare e/o innescare fiamme libere";

Oltre alle norme anzidette, i proprietari e/o conduttori dei terreni agricoli dovranno adottare tutte le misure precauzionali suggerite dal Corpo Forestale regionale e dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, nonché dalle consuetudini locali e dalla esperienza personale, col fine di evitare ogni innesco e/o propagazione d'incendio. Nelle giornate ventose caratterizzate da temperature elevate, la vigilanza dovrà essere intensificata.

Art. 8

I detentori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi altra costruzione ed impianto agricolo, dovranno lasciare intorno a dette strutture, una fascia di rispetto, completamente sgombra da rami, sterpaglia, foglie, vegetazione secca, etc., di larghezza non inferiore a m 10,00.

Art. 9

I comandi militari, durante il periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 ottobre, nel corso delle esercitazioni a fuoco e delle proprie attività di addestramento in aperta campagna, dovranno adottare tutte le precauzioni necessarie al fine di prevenire eventuali incendi.

Art. 10

Chiunque avvista un incendio o un fuoco non controllato, nelle campagne, nei boschi o in qualsiasi parte del territorio comunale, ha l'obbligo di darne immediato avviso al Corpo forestale mediante numero verde "1515", ai Vigili del fuoco mediante numero verde "115" e/o alle Autorità locali di P.S.

Art. 11

Per la violazione delle norme contenute in almeno uno degli articoli di cui al presente regolamento si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di € 51,00 e massima di € 258,00.

Qualora alla violazione del presente regolamento sia seguito danno al bosco, fermo restando le norme previste dagli artt. 423, 423 bis e 449 del codice penale, oltre alla sanzione di cui al comma precedente, sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51,00 ad euro 258,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato, così come previsto dal comma 3 della suddetta legge regionale 6 aprile 1996, n. 16.

La sanzione amministrativa verrà irrogata, secondo le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, con provvedimento del Sindaco.

La vigilanza sul rispetto delle norme previste dalla legge nonché dal presente regolamento sono affidate alle Autorità di P.S. ed in particolare alla Polizia municipale.

Art. 12

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si richiamano, in quanto applicabili, tutte le norme vigenti in materia di difesa della vegetazione dagli incendi e/o in altre materie connesse.

Il presente regolamento sarà trasmesso al Dipartimento regionale delle foreste, all'Ispettorato ripartimentale delle foreste della Provincia di Palermo, al Dipartimento azienda regionale foreste demaniali, ente gestore della R.N.O. "Monti di Palazzo Adriano e Valle del Sosio" entro cui ricade parte del territorio comunale, e al locale Comando Stazione dei Carabinieri per i provvedimenti di loro competenza.

Il presente regolamento sarà pubblicato all'albo pretorio comunale e sul sito internet istituzionale del comune www.comune.palazzo Adriano.pa.it.

Art. 13

Sarà cura dell'Ufficio di Polizia municipale assicurare la massima divulgazione del presente regolamento, anche mediante l'affissione negli esercizi commerciali e nelle sedi dei patronati sindacali ed è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.